

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Articolo 2 - Presupposto impositivo IMU

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come definite ai successivi articoli 21 e 22, fatta eccezione per i casi in cui le abitazioni siano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
3. L'imposta non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni

Articolo 2 - Presupposto impositivo IMU

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come definite ai successivi articoli 21 e 22, fatta eccezione per i casi in cui le abitazioni siano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
3. L'imposta non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ***ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;***
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

della dimora abituale e della residenza anagrafica. Articolo 10 - Base imponibile IMU 1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011. 2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come individuati e disciplinati al successivo articolo 18, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.	della dimora abituale e della residenza anagrafica. Articolo 10 - Base imponibile IMU 1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011. 2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come individuati e disciplinati al successivo articolo 18, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; c) <i>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</i> 3. <i>Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 2, il comodante deve attestare il possesso dei requisiti richiesti a mezzo modello di dichiarazione.</i>
--	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Articolo 16 - Esenzioni	Articolo 16 - Esenzioni ed agevolazioni
1. Ferme restando le esenzioni di cui ai precedenti articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati nel Comune di Potenza posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, dallo Stato, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza, dallo stesso Comune di Potenza, dalla Comunità Montana Alto Basento, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai rispettivi compiti istituzionali. 2. Si applicano, inoltre, le ulteriori esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Dlgs 504/1992. 3. I soggetti possessori degli immobili di cui ai precedenti commi 1 e 2, per usufruire dell'esenzione prevista, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il versamento del saldo per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, con indicazione per ciascuna unità immobiliare dell'ubicazione, dei dati catastali e dell'attività in essa esercitata. 4. È fatto obbligo di comunicare, entro 90 giorni dall'intervenuta variazione, la successiva destinazione dell'immobile a finalità diverse da quelle che danno diritto all'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2. 5. Sono altresì esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire dell'esenzione, le imprese di costruzioni devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il versamento del saldo per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva,	1. Ferme restando le esenzioni di cui ai precedenti articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati nel Comune di Potenza posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, dallo Stato, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza, dallo stesso Comune di Potenza, dalla Comunità Montana Alto Basento, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai rispettivi compiti istituzionali. 2. Si applicano, inoltre, le ulteriori esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Dlgs 504/1992. 3. I soggetti possessori degli immobili di cui ai precedenti commi 1 e 2, per usufruire dell'esenzione prevista, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il versamento del saldo per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, con indicazione per ciascuna unità immobiliare dell'ubicazione, dei dati catastali e dell'attività in essa esercitata. 4. È fatto obbligo di comunicare, entro 90 giorni dall'intervenuta variazione, la successiva destinazione dell'immobile a finalità diverse da quelle che danno diritto all'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2. 5. Sono altresì esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire dell'esenzione, le imprese di costruzioni devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il versamento del saldo per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva,

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione per ciascuna unità immobiliare dell'ubicazione e dei dati catastali e con attestazione di non locazione e non utilizzo.

Articolo 24 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale anche:

- a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Articolo 30 - Presupposto impositivo TASI

1. Presupposto del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree

resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione per ciascuna unità immobiliare dell'ubicazione e dei dati catastali e con attestazione di non locazione e non utilizzo.

6. *Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva, predisposta ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del contratto, entro il termine di versamento del saldo dell'anno in cui l'agevolazione trova applicazione. La dichiarazione ha effetto a partire dall'anno in cui risulta regolarmente presentata e fino al termine del contratto, salvo modifiche da comunicare all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dall'intervenuta variazione.*

Articolo 24 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. *È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità abitativa posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

2. *Il Comune considera altresì adibita ad abitazione principale anche l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

Articolo 30 - Presupposto impositivo TASI

1. *Presupposto del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso,*

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

edificabili come definiti ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti. 2. Sono assoggettate a TASI anche le unità immobiliari per le quali non si applica l'IMU, ovvero gli immobili esentati dal pagamento dell'IMU, fatti salvi i casi in cui il presente regolamento non preveda ai fini TASI una specifica ipotesi di esclusione o di esenzione. 3. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. Articolo 33 - Determinazione aliquote TASI 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, l'aliquota di base del Tributo per i servizi indivisibili è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per il Comune, in sede di deliberazione delle aliquote, di modificare detta percentuale in aumento, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dell'imposta. 2. In ogni caso, la somma dell'aliquota TASI deliberata dal Comune ai sensi del precedente comma e dell'aliquota IMU non può risultare superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita per la medesima tipologia dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. 3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento. 4. È tuttavia consentito per il medesimo anno 2014 superare i limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate. 5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere lo 0,1 per cento.	<i>delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, come definite ai sensi dell'IMU, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, purché non classificate nelle categorie catastali A1, A8 A9.</i> 2. Sono assoggettate a TASI anche le unità immobiliari per le quali non si applica l'IMU, ovvero gli immobili esentati dal pagamento dell'IMU, fatti salvi i casi in cui il presente regolamento non preveda ai fini TASI una specifica ipotesi di esclusione o di esenzione. 3. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. <i>Articolo 33 - Determinazione aliquote TASI</i> 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, l'aliquota di base del Tributo per i servizi indivisibili è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per il Comune, in sede di deliberazione delle aliquote, di modificare detta percentuale in aumento, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dell'imposta. 2. In ogni caso, la somma dell'aliquota TASI deliberata dal Comune ai sensi del precedente comma e dell'aliquota IMU non può risultare superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita per la medesima tipologia dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. 3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento. <i>4. È consentito per l'anno 2016, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nella misura applicata per l'anno 2015.</i> 5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere lo 0,1 per cento. <i>6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1</i>
--	--

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Articolo 34 Esenzioni e detrazioni 1. Sono esenti dalla TASI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati nel Comune di Potenza posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, dallo Stato, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza, dallo stesso Comune di Potenza, dalla Comunità Montana Alto Basento, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai rispettivi compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le ulteriori esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Dlgs 504/1992. 2. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), del Dlgs 504/1992, trovano applicazione le disposizioni dettate ai fini IMU dall'articolo 25 del presente Regolamento. 3. Per gli immobili utilizzati in qualità di mero detentore o occupante dai medesimi soggetti di cui al comma 1 risulta comunque dovuta la quota TASI deliberata a carico degli occupanti ai sensi del precedente articolo 31, comma 3. 4. Ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 682 lettera b), della Legge 147/2013, con la deliberazione di determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendone ammontare e modalità di applicazione. Tale detrazione non si applica all'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. Articolo 37- Presupposto oggettivo della TARI 1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti	<i>per cento, con possibilità di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.</i> Articolo 34 Esenzioni e agevolazioni 1. Sono esenti dalla TASI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati nel Comune di Potenza posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, dallo Stato, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza, dallo stesso Comune di Potenza, dalla Comunità Montana Alto Basento, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai rispettivi compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le ulteriori esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Dlgs 504/1992. 2. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), del Dlgs 504/1992, trovano applicazione le disposizioni dettate ai fini IMU dall'articolo 25 del presente Regolamento. 3. Per gli immobili utilizzati in qualità di mero detentore o occupante dai medesimi soggetti di cui al comma 1 risulta comunque dovuta la quota TASI deliberata a carico degli occupanti ai sensi del precedente articolo 31, comma 3. 4. <i>Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento. La dichiarazione sostitutiva presentata ai fini IMU, ai sensi del comma 6 del precedente art. 16, ha effetto anche per la TASI.</i> Articolo 37 - Presupposto oggettivo della TARI 1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento. A tal fine, si considerano imponibili: a) tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. b) i vani secondari o accessori di quelli indicati alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc); c) le aree scoperte (considerando tali anche quelle coperte da tettoie e aperte su almeno un lato) a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, delle aree scoperte adibite a verde e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; d) tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività, quali, a titolo esemplificativo, posteggi/parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate a carico e scarico delle merci, aree destinate al ricovero degli automezzi. 2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Va computata come imponibile anche la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione, banchi di	nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento. A tal fine, si considerano imponibili: a) tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. b) i vani secondari o accessori di quelli indicati alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc); c) le aree scoperte (considerando tali anche quelle coperte da tettoie e aperte su almeno un lato) a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, delle aree scoperte adibite a verde e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; d) tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività, quali, a titolo esemplificativo, posteggi/parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate a carico e scarico delle merci, aree destinate al ricovero degli automezzi. 2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Va computata come imponibile anche la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione, banchi di vendita
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

vendita merci, ecc. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate. Articolo 40 - Soggetto passivo del tributo 1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di	merci, ecc. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate. <i>5. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</i> <i>6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</i> Articolo 40 - Soggetto passivo del tributo 1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

produrre rifiuti. 3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. 4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile. 5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Articolo 45 - Articolazione della tariffa 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di	produrre rifiuti. 3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. 4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci. 5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Articolo 45 - Articolazione della tariffa 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Il provvedimento di determinazione del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato. 4. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori/pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e aree. 5. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività indicate nell'allegato A) viene effettuata, di regola, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, desumibile dalla visura camerale, dal "SIATEL" dell'Agenzia delle Entrate o da altri elementi, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. 7. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del	investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Il provvedimento di determinazione del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato. 4. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori/pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e aree. 5. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività indicate nell'allegato A) viene effettuata, di regola, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, desumibile dalla visura camerale, dal "SIATEL" dell'Agenzia delle Entrate o da altri elementi, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. 7. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici asservite alla
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

medesimo compendio: in particolare i depositi, gli uffici e i locali accessori o pertinenziali al servizio delle attività economiche di qualsiasi tipo seguono la medesima misura tariffaria delle attività stesse. 8. La tariffa prevista per le attività artigianali o industriali si applica solo sulla superficie ove avviene in senso stretto la produzione artigianale o industriale (laboratori) e sui relativi depositi ad essa collegati funzionalmente. Per gli altri locali (vendita, esposizione), si applica la tariffa prevista per la relativa categoria. 9. Per le attività per le quali è prevista una specifica categoria (palestre, impianti sportivi, discoteche, etc.) si applica la corrispondente tariffa, anche se le attività stesse sono esercitate sotto forma di associazione. 10. Qualora l'attività di odontotecnico sia esercitata nei locali di uno studio dentistico, si applica la tariffa corrispondente alla categoria degli studi professionali. In caso diverso, qualora il locale è adibito solo ed esclusivamente a laboratorio odontotecnico, si applica la categoria del laboratorio (cat. 21). 11. La categoria "esposizione, autosaloni" si applica alle attività espositive e di vendita con superficie complessiva pari o superiore a 400 mq. 12. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti la superficie tassabile si determina nella misura del 50% della superficie complessiva.	<i>medesima attività:</i> in particolare i depositi, gli uffici e i locali accessori o pertinenziali al servizio delle attività economiche di qualsiasi tipo seguono la medesima misura tariffaria delle attività stesse, <i>anche se ubicati in altra sede.</i> 8. La tariffa prevista per le attività artigianali o industriali si applica solo sulla superficie ove avviene in senso stretto la produzione artigianale o industriale (laboratori) e sui relativi depositi ad essa collegati funzionalmente. Per gli altri locali (vendita, esposizione), si applica la tariffa prevista per la relativa categoria. 9. Per le attività per le quali è prevista una specifica categoria (palestre, impianti sportivi, discoteche, etc.) si applica la corrispondente tariffa, anche se le attività stesse sono esercitate sotto forma di associazione. 10. Qualora l'attività di odontotecnico sia esercitata nei locali di uno studio dentistico, si applica la tariffa corrispondente alla categoria degli studi professionali. In caso diverso, qualora il locale è adibito solo ed esclusivamente a laboratorio odontotecnico, si applica la categoria del laboratorio (cat. 21). 11. La categoria "esposizione, autosaloni" si applica alle attività espositive e di vendita con superficie complessiva pari o superiore a 400 mq. 12. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti la superficie tassabile si determina nella misura del 50% della superficie complessiva. <i>13. Alla sola unità abitativa posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.</i>
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Articolo 46 - Utenze domestiche	Articolo 46 - Utenze domestiche
1. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza. 2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in: a. Utenze domestiche residenti; b. Utenze domestiche non residenti. 3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. 4. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri permanenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e previa richiesta dell'interessato. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. 6. Per le variazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano le disposizioni contenute nei successivi commi 11 e 12 del presente articolo. 7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte di nuclei familiari residenti nel territorio comunale, le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per le	1. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza. 2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in: a) Utenze domestiche residenti; b) Utenze domestiche non residenti. 3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. 4. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri permanenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente, salvo i casi di abitazioni con unico occupante, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e previa richiesta dell'interessato. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. 6. Per le variazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano le disposizioni contenute nei successivi commi 11 e 12 del presente articolo. 7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte di nuclei familiari residenti nel territorio comunale, le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per le

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente (es: deceduti) la quantificazione del numero dei componenti il nucleo familiare dipende dalla superficie dell'alloggio, secondo il seguente prospetto:

Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie		
Da mq.	A mq.	N° Componenti
0	60	1
60	120	2
Oltre 120		3

8. **(Soppresso)**
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, la quantificazione del numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, secondo i criteri del precedente comma 7.
11. Per le utenze domestiche residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici della popolazione alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, dalla data di inizio delle stesse. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno sono efficaci dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della variazione.
12. L'eventuale conguaglio della tariffa sarà applicato alla prima scadenza utile dell'anno successivo a quello di imposizione. Nel caso di variazioni in diminuzione del numero dei componenti, attestata dall'avvenuta cancellazione nei registri anagrafici comunali, l'eventuale sgravio/rimborso della quota

TESTO PROPOSTO

utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente (es: deceduti) la quantificazione del numero dei componenti il nucleo familiare dipende dalla superficie dell'alloggio, secondo il seguente prospetto:

Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie		
Da mq.	A mq.	N° Componenti
0	60	1
60	120	2
Oltre 120		3

8. **(Soppresso)**
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, la quantificazione del numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, secondo i criteri del precedente comma 7.
11. Per le utenze domestiche residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici della popolazione alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, dalla data di inizio delle stesse. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno sono efficaci dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della variazione.
12. L'eventuale conguaglio della tariffa sarà applicato alla prima scadenza utile dell'anno successivo a quello di imposizione. Nel caso di variazioni in diminuzione del numero dei componenti, attestata dall'avvenuta cancellazione nei registri anagrafici comunali, l'eventuale sgravio/rimborso della quota

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

eccedente il tributo dovuto, dovrà essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il 30 dicembre dell'anno di competenza del tributo.

Articolo 51 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente accertabili in base ad elementi obiettivi di diretta rilevazione o ad idonea documentazione.
2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, portici, cortili, ecc.). Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono soggette a tassazione, invece, i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) o comunque destinati ad uso diverso anche se inseriti nel complesso sportivo, nonché le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e non allacciate alle utenze luce, gas e acqua, ad eccezione dei locali

eccedente il tributo dovuto, dovrà essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il 30 dicembre dell'anno di competenza del tributo.

Articolo 51 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente accertabili in base ad elementi obiettivi di diretta rilevazione o ad idonea documentazione.
2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, portici, cortili, ecc.). Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono soggette a tassazione, invece, i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) o comunque destinati ad uso diverso anche se inseriti nel complesso sportivo, nonché le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - e) abitazioni prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcuna utenza (luce, gas, acqua), escluse le superfici***

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

di cui al punto b) e dei depositi, garage e box, che, seppure privi di mobili, suppellettili e delle utenze luce, gas e acqua, sono soggetti a tassazione. Le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano con una categoria diversa dalle abitazioni, seppure vuote e prive di ogni utenza, sono soggette a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative; f) fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione. 3. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie: a) a locali adibiti a civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto); b) a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per clienti). 4. Non sono soggette alla tassa le aree adibite a verde. 5. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. Articolo 52 - Esenzioni 1. Sono esentati dal pagamento del tributo: a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi	<i>pertinenziali relative a depositi, garage, box e ai locali elencati alla precedente lettera b) con altezza superiore a metri 1,50. In caso di distacco della sola utenza elettrica, pur in presenza di mobilio, l'abitazione è soggetta a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative. Le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano con una categoria diversa dalle abitazioni, seppure vuote e prive di ogni utenza, sono soggette a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative;</i> f) fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione. 3. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie: a) a locali adibiti a civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto); b) a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per clienti). 4. Non sono soggette alla tassa le aree adibite a verde. 5. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenza escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Articolo 52 - Esenzioni 1. Sono esentati dal pagamento del tributo: a) i locali o aree utilizzati in via permanente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, ivi comprese le sacrestie e i locali
--	--

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

diversi da quello del culto in senso stretto; b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali. 2. Ai fini del riconoscimento dell' esenzione di cui alla lettera a) del precedente comma, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita dichiarazione, con effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle dichiarazione stessa. 3. L' agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Articolo 53 - Rifiuti speciali 1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l' avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono altresì computate le superfici relative a magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all' esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali. Rimangono invece assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d' attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti. 2. La superficie tassabile di cui al comma 1, viene così determinata: a) lavanderie e tintorie: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da macchine per il lavaggio dei capi; b) officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da ponti o fosse	<i>utilizzati per attività di catechesi, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;</i> b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali. 2. Ai fini del riconoscimento dell' esenzione di cui alla lettera a) del precedente comma, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita dichiarazione, con effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle dichiarazione stessa. 3. L' agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Articolo 53 - Rifiuti speciali 1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l' avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono altresì computate le superfici relative a magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all' esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali. Rimangono invece assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d' attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti. 2. La superficie tassabile di cui al comma 1, viene così determinata: a) lavanderie e tintorie: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da macchine per il lavaggio dei capi; b) officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da ponti o fosse
--	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

destinate alla manutenzione dei veicoli o al cambio dell'olio, alla sostituzione delle batterie. c) autocarrozzerie, verniciatori in genere: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dalla cabina forno, dai banchi di trazione; d) officine meccaniche, officine di carpenteria metallica: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione o comunque l'area destinata in senso stretto alla lavorazione; e) tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: viene esclusa dalla tassa la superficie delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo e stampa; f) stabilimenti industriali: va esclusa dal computo della tassa la superficie destinata stabilmente alla lavorazione e produzione industriale, sempre che i rifiuti prodotti non siano stati, con apposita delibera comunale, assimilati agli urbani. Restano comunque assoggettati a tassazione piena, in base alla categoria di appartenenza, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi e servizi in genere, anche se dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolge l'attività produttiva. g) distributori di carburanti: sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile: - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio; - i parcheggi gratuiti ad uso dei clienti; Sono, di regola, soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per	destinate alla manutenzione dei veicoli o al cambio dell'olio, alla sostituzione delle batterie. c) autocarrozzerie, verniciatori in genere: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dalla cabina forno, dai banchi di trazione; d) officine meccaniche, officine di carpenteria metallica: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione o comunque l'area destinata in senso stretto alla lavorazione; e) tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: viene esclusa dalla tassa la superficie delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo e stampa; f) stabilimenti industriali: va esclusa dal computo della tassa la superficie destinata stabilmente alla lavorazione e produzione industriale, sempre che i rifiuti prodotti non siano stati, con apposita delibera comunale, assimilati agli urbani. Restano comunque assoggettati a tassazione piena, in base alla categoria di appartenenza, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi e servizi in genere, anche se dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolge l'attività produttiva. g) distributori di carburanti: sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile: - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio; - i parcheggi gratuiti ad uso dei clienti; Sono, di regola, soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per
--	--

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

colonnina di erogazione. h) macellerie: viene esclusa dalla tassa la superficie destinata all'attività di macellazione e di lavorazione delle carni. Va computata, invece, la superficie delle restanti parti della macelleria, ossia l'area destinata alla vendita, i locali adibiti ai servizi (spogliatoi, servizi igienici, ecc.); i) studi medici, dentistici, veterinari, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi: sono escluse dal computo della superficie tassabile l'ambulatorio di visita e di analisi. Di contro va computata la superficie delle restanti parti dell'insediamento, quali la sala d'attesa, i servizi igienici, i corridoi, ecc. j) ospedali e cliniche: sono escluse dalla tassazione le sale operatorie, gli ambulatori di visita e di analisi, laboratori di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, ed in generale gli altri locali in cui l'attività sanitaria implichi la formazione di rifiuti pericolosi, infettivi. Sono, invece, soggetti alla tassa i locali ove non si esercitano attività sanitarie, quali gli uffici amministrativi e tecnici, i locali utilizzati dal personale, le sale di attesa e le stanze di semplice degenza, le mense, i corridoi, ecc. k) estetiste: viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata come sauna e quella utilizzata in via esclusiva per le cerette; l) parrucchieri: viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata per la preparazione di tinture, di polveri decoloranti, di prodotti per permanenti e comunque di qualsiasi altro materiale classificato come rifiuto speciale. 3. L'elencazione delle attività di cui al comma 2 ha carattere esemplificativo. Per situazioni in essa non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia. 4. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali non assimilati, a causa delle	colonnina di erogazione. h) macellerie: viene esclusa dalla tassa la superficie destinata all'attività di macellazione e di lavorazione delle carni. Va computata, invece, la superficie delle restanti parti della macelleria, ossia l'area destinata alla vendita, i locali adibiti ai servizi (spogliatoi, servizi igienici, ecc.); i) studi medici, dentistici, veterinari, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi: sono escluse dal computo della superficie tassabile l'ambulatorio di visita e di analisi. Di contro va computata la superficie delle restanti parti dell'insediamento, quali la sala d'attesa, i servizi igienici, i corridoi, ecc. j) ospedali e cliniche: sono escluse dalla tassazione le sale operatorie, gli ambulatori di visita e di analisi, laboratori di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, ed in generale gli altri locali in cui l'attività sanitaria implichi la formazione di rifiuti pericolosi, infettivi. Sono, invece, soggetti alla tassa i locali ove non si esercitano attività sanitarie, quali gli uffici amministrativi e tecnici, i locali utilizzati dal personale, le sale di attesa e le stanze di semplice degenza, le mense, i corridoi, ecc. k) estetiste: viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata come sauna e quella utilizzata in via esclusiva per le cerette; l) parrucchieri: viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata per la preparazione di tinture, di polveri decoloranti, di prodotti per permanenti e comunque di qualsiasi altro materiale classificato come rifiuto speciale. 3. L'elencazione delle attività di cui al comma 2 ha carattere esemplificativo. Per situazioni in essa non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia. 4. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali non assimilati, a causa delle
--	--

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione del 40 per cento sulla superficie dei locali su cui l'attività produttiva o di lavorazione viene svolta, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini e depositi non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di rifiuti speciali, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono rifiuti speciali. 5. Per beneficiare della detassazione o della riduzione d'imposta di cui al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali debbono presentare specifica richiesta nei termini ordinariamente previsti per la dichiarazione IUC, fissati al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o della intervenuta variazione. In questo caso l'eventuale detassazione o riduzione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il predetto termine, la richiesta di detassazione produce effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. 6. La richiesta deve contenere l'indicazione delle superfici sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e deve necessariamente essere corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria dei locali, con indicazione dei metri quadrati e delle destinazioni d'uso delle superfici utilizzate; b) copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata; c) attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento.	particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione del 40 per cento sulla superficie dei locali su cui l'attività produttiva o di lavorazione viene svolta, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini e depositi non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di rifiuti speciali, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono rifiuti speciali. 5. Per beneficiare della detassazione o della riduzione d'imposta di cui al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali debbono presentare specifica richiesta nei termini ordinariamente previsti per la dichiarazione IUC, fissati al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o della intervenuta variazione. In questo caso l'eventuale detassazione o riduzione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il predetto termine, la richiesta di detassazione produce effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. 6. <i>La richiesta di cui al comma precedente deve contenere:</i> a) <i>l'indicazione del ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);</i> b) <i>l'indicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, con allegata documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue rispetto ai quantitativi e alla tipologia di rifiuti speciali conferiti, nonché l'attestazione del pagamento delle stesse fatture;</i> c) <i>una planimetria dei locali, con indicazione delle superfici, delle destinazioni d'uso e delle tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti</i>
--	--

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

7. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'Ufficio Tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento. 8. La detassazione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune. Articolo 54 - UTENZE NON DOMESTICHE - Riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani 1. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero, tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune, sarà applicata una riduzione del tributo, nella quota variabile, determinata in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, tenuto conto che i costi fissi e generali del servizio, i costi dei servizi collettivi o comuni e i costi d'investimento coperti dalla tassa devono rimanere, sia pure in parte, anche a carico dei predetti produttori. 2. Ai fini di cui al comma precedente, in sede di deliberazione delle tariffe, si da atto delle differenti voci di costo del servizio e del rapporto percentuale esistente tra l'ammontare dei costi variabili e il totale complessivo dei costi del servizio. 3. La riduzione è concessa a consuntivo, mediante sgravio parziale della tassa richiesta, quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. 4. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la richiesta di riduzione, deve	<i>per codice CER.</i> 7. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'Ufficio Tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento. 8. La detassazione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune. Articolo 54 - UTENZE NON DOMESTICHE - Riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani 1. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo, tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune, sarà applicata una riduzione del tributo, nella quota variabile, determinata in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, tenuto conto che i costi fissi e generali del servizio, i costi dei servizi collettivi o comuni e i costi d'investimento coperti dalla tassa devono rimanere, sia pure in parte, anche a carico dei predetti produttori. 2. Ai fini di cui al comma precedente, in sede di deliberazione delle tariffe, si da atto delle differenti voci di costo del servizio e del rapporto percentuale esistente tra l'ammontare dei costi variabili e il totale complessivo dei costi del servizio. 3. La riduzione è concessa a consuntivo, mediante sgravio parziale della tassa richiesta, quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. 4. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la richiesta di riduzione, deve essere
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

essere presentata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale siano indicate, relativamente all'anno precedente, la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al recupero, nonché la percentuale di questi ultimi rispetto al totale dei rifiuti speciali assimilati prodotti; b) copia dei registri di carico e scarico previsti dal DM 1 aprile 1998, n. 148; c) copia delle bolle di accompagnamento e delle fatture che il riciclatore emette a carico del produttore per avviare i rifiuti al recupero; d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero. 5. Sulla base della richiesta presentata e della relativa documentazione allegata, l'Ufficio Tributi comunale determina il rapporto percentuale esistente tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero dichiarato dal produttore e quello teoricamente producibile in base a coefficienti potenziali di produzione di rifiuti per la specifica categoria di attività, come da apposita valutazione tecnica del gestore del servizio. 6. La riduzione tariffaria spettante ai sensi del presente articolo è determinata come prodotto tra le percentuali di cui ai precedenti commi 2 e 5 ed è comunicata al contribuente, unitamente al provvedimento di sgravio, entro il termine di 180 giorni dalla richiesta. Articolo 55 - UTENZE DOMESTICHE - Riduzione per il compostaggio 1. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante richiesta annuale da presentare a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, pari al 10% della quota variabile della tariffa. 2. Fino alla definizione di una specifica	presentata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale siano indicate, relativamente all'anno precedente, la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al riciclo, nonché la percentuale di questi ultimi rispetto al totale dei rifiuti speciali assimilati prodotti; b) copia dei registri di carico e scarico previsti dal DM 1 aprile 1998, n. 148; c) copia delle bolle di accompagnamento e delle fatture che il riciclatore emette a carico del produttore per avviare i rifiuti al riciclo; d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo. 5. Sulla base della richiesta presentata e della relativa documentazione allegata, l'Ufficio Tributi comunale determina il rapporto percentuale esistente tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo dichiarato dal produttore e quello teoricamente producibile in base a coefficienti potenziali di produzione di rifiuti per la specifica categoria di attività, come da apposita valutazione tecnica del gestore del servizio. 6. La riduzione tariffaria spettante ai sensi del presente articolo è determinata come prodotto tra le percentuali di cui ai precedenti commi 2 e 5 ed è comunicata al contribuente, unitamente al provvedimento di sgravio, entro il termine di 180 giorni dalla richiesta. Articolo 55 - Riduzione per il compostaggio 1. A favore delle utenze domestiche, delle imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico, è concessa una riduzione del tributo pari al 10% della quota variabile della tariffa. 2. La riduzione compete esclusivamente a
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

regolamentazione comunale in materia, la richiesta di cui al comma 1 deve contenere l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. 3. La riduzione di cui al comma 1 è applicata esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella relativa richiesta, attestante l'effettiva attivazione del compostaggio, e della documentazione allegata alla stessa, comprovante l'avvenuto acquisto o comunque il possesso dell'apposito contenitore. 4. La riduzione è concessa dopo che l'ente gestore ha effettivamente verificato il concreto utilizzo di tale modalità di smaltimento. Articolo 61 - Denuncia di inizio occupazione/detenzione, di variazione e di cessazione 1. I soggetti che posseggono o detengono/occupano, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte devono presentare la dichiarazione IUC secondo le modalità e nei termini stabiliti al successivo articolo 66. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. 2. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo. In quest'ultimo caso, i soggetti che posseggono o detengono i locali sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1. 3. Qualora le condizioni di tassabilità mutino, il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior	<i>seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e alla documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter.</i> <i>3. L'istanza produce i suoi effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche da comunicare tempestivamente.</i> <i>4. A seguito della presentazione dell'istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.</i> Articolo 61 - Denuncia di inizio occupazione/detenzione, di variazione e di cessazione 1. I soggetti che posseggono o detengono/occupano, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte devono presentare la dichiarazione IUC secondo le modalità e nei termini stabiliti al successivo articolo 66. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. 2. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo. In quest'ultimo caso, i soggetti che posseggono o detengono i locali sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1. 3. Qualora le condizioni di tassabilità mutino, il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior
--	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

ammontare della tassa o che comunque influisca sull'applicazione e/o sulla riscossione del tributo; viceversa, le variazioni che danno luogo ad un minore ammontare della tassa possono essere dichiarate in ogni tempo e decorrono dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia. 4. In caso di cessazione del possesso e/o della detenzione di locali ed aree, il contribuente deve presentare apposita denuncia di cessazione, ai fini dell'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune di Potenza, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata, a condizione che non sia scaduto il termine per la presentazione della denuncia di inizio occupazione previsto dal primo comma del presente articolo. La denuncia di cessazione non è soggetta al termine di presentazione di cui al comma 1 e l'eventuale omissione non è sanzionabile. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area. 5. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza; - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto; b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato. 6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che	ammontare della tassa o che comunque influisca sull'applicazione e/o sulla riscossione del tributo; viceversa, le variazioni che danno luogo ad un minore ammontare della tassa possono essere dichiarate in ogni tempo e decorrono dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia. 4. In caso di cessazione del possesso e/o della detenzione di locali ed aree, il contribuente deve presentare apposita denuncia di cessazione, ai fini dell'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune di Potenza, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata, a condizione che non sia scaduto il termine per la presentazione della denuncia di inizio occupazione previsto dal primo comma del presente articolo. La denuncia di cessazione non è soggetta al termine di presentazione di cui al comma 1 e l'eventuale omissione non è sanzionabile. <i>In caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione.</i> 5. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza; - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto; b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato. 6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che
---	---

ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. 7. Ai fini di cui al comma precedente, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni, già responsabile del versamento della TARI ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento, di presentare all'Ufficio Tributi comunale, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, distinguendo i locali e le aree di uso comune da quelle in uso esclusivo e riportandone obbligatoriamente per ciascuno di essi riferimenti catastali e superfici. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni degli occupanti o detentori da comunicare nel medesimo termine. 8. L'Ufficio Tributi comunale può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato. 9. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. 10. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, le comunicazioni effettuate ai fini del cambio di residenza.	occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. 7. Ai fini di cui al comma precedente, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni, già responsabile del versamento della TARI ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento, di presentare all'Ufficio Tributi comunale, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, distinguendo i locali e le aree di uso comune da quelle in uso esclusivo e riportandone obbligatoriamente per ciascuno di essi riferimenti catastali e superfici. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni degli occupanti o detentori da comunicare nel medesimo termine. 8. L'Ufficio Tributi comunale può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato. 9. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. 10. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, le comunicazioni effettuate ai fini del cambio di residenza.
---	---

**ALLEGATO A) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO